



TRIBUNALE DI NOVARA

UFFICIO ESECUZIONI

Si comunicano:

- ai professionisti delegati
- ai custodi giudiziari
- agli esperti stimatori
- all'IVG

I Giudici dell'esecuzione del Tribunale di Novara, dott.ssa Simona Delle Site e dott.ssa Francesca Iaquinta, vista l'entrata in vigore del decreto-legge n. 137/2020, nell'esercizio del potere di direzione ex art. 484 c.p.c. delle procedure espropriative immobiliari loro assegnate, dispongono che i professionisti delegati alle operazioni di vendita, i custodi giudiziari, gli esperti stimatori e l'IVG si attengano alle prescrizioni di seguito indicate.

Come è noto, l'art. 54-ter del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, ha previsto che *“1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore”*.

Come già chiarito nel *“PROTOCOLLO OPERATIVO – EMERGENZA COVID – 19 PER IL PERIODO COMPRESO TRA IL 12.05.2020 ED IL 31.07.2020”*, ai fini dell'applicazione di tale disposizione normativa assume rilievo la situazione abitativa del debitore al momento dell'entrata in vigore della legge (30.4.2020).

Quanto alla definizione di abitazione principale, occorre fare riferimento al disposto di cui all'art.13 d.l. n. 201/2011 secondo cui *“Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”*.

Il decreto-legge n. 137/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28.10.2020, nel suo articolo 4 ha previsto che *“all'art. 54-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole “per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti “fino al 31 dicembre 2020”*”.

Tale disposizione normativa ha, quindi, prorogato fino al 31 dicembre 2020 la sospensione delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore già prevista

dall'art. 54-ter, co. 1, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020.

Secondo quanto previsto dall'art. 626 c.p.c., quando il processo è sospeso, nessun atto esecutivo può essere compiuto, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione.

Pertanto, si dispone quanto segue.

1) Procedure esecutive nelle quali è già stata delegata la vendita

I professionisti delegati alle vendite sono tenuti ad astenersi dal compimento di atti esecutivi sino al termine del periodo di sospensione come prorogato dal decreto-legge n. 137/2020.

Allo spirare di detto termine, ed in assenza di ulteriori proroghe da parte del Legislatore, i professionisti procederanno a dar seguito alle operazioni di vendita delegate.

Non occorre, invece, che i professionisti depositino ulteriori comunicazioni nei singoli fascicoli relativi alle procedure già dichiarate sospese.

2) Procedure esecutive con esperto nominato nelle quali non è stata ancora delegata la vendita

L'esperto nominato, nelle sole procedure promosse nei confronti di persone fisiche, depositerà nel fascicolo telematico, entro 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, relazione sullo stato di occupazione dell'immobile, allegando il certificato di residenza anagrafica del debitore esecutato.

3) Attività del custode

Deve intendersi sospesa sino al 31.12.2020 l'esecuzione degli ordini di liberazione degli immobili adibiti ad abitazione principale del debitore.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione via mail del provvedimento ai soggetti indicati in epigrafe e per la pubblicazione sul sito del Tribunale.

Novara, 5.11.2020

i Giudici dell'esecuzione
dott.ssa Simona Delle Site
dott.ssa Francesca Iaquina